

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/941/CE)

(GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2010/455/UE della Commissione del 13 agosto 2010	L 216	19	17.8.2010
► <u>M2</u>	Direttiva 2010/85/UE della Commissione del 2 dicembre 2010	L 317	32	3.12.2010
► <u>M3</u>	Direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011	L 1	5	4.1.2011
► <u>M4</u>	Decisione 2011/143/UE della Commissione del 3 marzo 2011	L 59	71	4.3.2011
► <u>M5</u>	Direttiva 2011/28/UE della Commissione del 4 marzo 2011	L 60	17	5.3.2011
► <u>M6</u>	Direttiva 2011/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011	L 62	23	9.3.2011
► <u>M7</u>	Direttiva di esecuzione 2011/43/UE della Commissione del 13 aprile 2011	L 100	39	14.4.2011
► <u>M8</u>	Direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione del 13 aprile 2011	L 100	43	14.4.2011
► <u>M9</u>	Direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione del 15 aprile 2011	L 102	24	16.4.2011
► <u>M10</u>	Direttiva di esecuzione 2011/48/UE della Commissione del 15 aprile 2011	L 102	28	16.4.2011
► <u>M11</u>	Decisione 2011/262/UE di esecuzione della Commissione del 27 aprile 2011	L 111	19	30.4.2011

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2008****concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze***[notificata con il numero C(2008) 7803]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/941/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 ⁽²⁾ e (CE) n. 2229/2004 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente decisione.
- (3) A norma dell'articolo 24 *sexies* del regolamento (CE) n. 2229/2004, entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati hanno rinunciato a sostenere l'iscrizione di tali sostanze.
- (4) La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e le osservazioni degli altri Stati membri ed è giunta alla conclusione che gli articoli 24 *ter* e 24 *septies* non sono d'applicazione. Si applica quindi l'articolo 24 *sexies*.
- (5) Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono pertanto iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (6) Poiché la non iscrizione di queste sostanze non è basata sulla presenza di indizi chiari per ritenere che la sostanza abbia effetti nocivi, conformemente all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli Stati membri devono poter mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

▼B

- (7) L'eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (8) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽¹⁾, di una nuova domanda a norma della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 22 del suddetto regolamento.
- (9) Gli articoli da 13 a 22 del regolamento (CE) n. 33/2008 prevedono una procedura accelerata per la nuova domanda. La procedura permette ai notificanti la cui sostanza non è stata inclusa nell'elenco a causa del loro ritiro, di presentare una nuova domanda in conformità della procedura accelerata stabilita dal regolamento (CE) n. 33/2008. Con la nuova domanda, a norma di tale procedura i notificanti possono presentare unicamente i dati aggiuntivi necessari per chiarire i punti specifici per cui è stata identificata la necessità di ulteriori informazioni durante la valutazione dei rischi. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione che mette in evidenza tali dati.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell'allegato della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato entro il 31 dicembre 2010.

▼M1

Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

▼B

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE scade il 31 dicembre 2011.

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

▼ **M1**

Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

▼ **B**

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ B

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
▼ <u>M6</u> _____	
▼ <u>M3</u> _____	
▼ <u>M9</u> _____	
▼ <u>M8</u> _____	
▼ <u>M10</u> _____	
▼ <u>M4</u> _____	
▼ <u>B</u>	
Alcoli grassi	3 aprile 2008
Acido indolilacetico	13 marzo 2008
▼ <u>M5</u> _____	
▼ <u>M7</u> _____	
▼ <u>B</u>	
Acido naftilacetico	3 marzo 2008
1-Naftilacetammide	3 marzo 2008
▼ <u>M11</u> _____	
▼ <u>B</u>	
Quassia	17 marzo 2008
▼ <u>M2</u> _____	